

NOTA

Centro di diritto penale tributario

Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 36428/2019.

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa decisione della Corte di Cassazione è quello della violazione dell'articolo 12 bis legge 74/2000 e nel seguito andiamo ad esplicitare le problematiche.

Commenti

La corte afferma alcuni principi che possiamo riassumere come segue:

Principio N.1

L'ordinamento non consente, dunque, al pubblico ministero, neanche al fine di garantire la fruttuosità dell'amministrazione giudiziaria di una società, di decidere discrezionalmente di procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente presso l'indagato, senza avere comunque accertato l'impossibilità del sequestro in via diretta.

Deve ricordarsi, infatti, che in tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato.

Si è così esclusa la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma "diretta" (ex plurimis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Rv. 265028 - 01).

Principio N.2

Quanto sopra non è valido in linea generale in quanto la stessa Corte di Cassazione afferma che:

Tali affermazioni si attagliano al caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto al Gip esclusivamente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni del legale rappresentante della società e non anche il sequestro in via diretta presso la società.

Mentre, per il diverso caso in cui sia formulata richiesta congiunta di sequestro in forma diretta e, in via residuale, per equivalente, qualora non siano stati compiuti accertamenti sulla possibilità o meno di porre il vincolo direttamente sul profitto del reato, è riservato alla fase esecutiva o ad un momento successivo all'esercizio dell'azione cautelare l'accertamento dell'impossibilità di procedere al sequestro in forma specifica (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561 - 02), non essendo necessario che tale accertamento sia effettuato, neanche sommariamente, prima della presentazione della richiesta di sequestro da parte del pubblico ministero.

Principio N.3

Il terzo dei principi è ravvisabile nella seguente affermazione della Cassazione: *il sequestro di denaro presso il legale rappresentante della società nel cui interesse sono stati commessi reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che non sia uno "schermo fittizio" deve sempre essere considerato quale sequestro per equivalente.*

La confisca che si effettua nel patrimonio del legale rappresentante autore del reato è normalmente una confisca per equivalente, perché, qualora la persona giuridica sia un'entità reale e non fittizia, ovvero un soggetto dotato di effettiva autonomia patrimoniale, il legale rappresentante non consegue alcun profitto, né in beni, né in denaro. Del resto, coerentemente con tale mancanza di diretto vantaggio patrimoniale, il legislatore ha concepito la confisca per equivalente per i reati tributari come un istituto avente natura sanzionatoria (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255037 - 01).

Conclusione

Da quanto sopra la Cassazione conclude che *il Tribunale avrebbe dovuto valutare, ai fini del sequestro del denaro del legale rappresentante indagato, da considerarsi come sequestro per equivalente, le conseguenze del mancato esame, da parte del pubblico ministero, della capienza dei patrimoni sociali interessati.*